

COMUNE DI PREDOSA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI DI
PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN PREDOSA – PIAZZA MATTEOTTI 2, DELLA
SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 448,44 DI CUI MQ. 214 ADIBITO A
GIARDINO AD USO ESCLUSIVO,

Tra i Signori

- sig CAVALLERO Geom. Franco, nato a Predosa il 26/11/1956, funzionario del Comune di Predosa, Responsabile del servizio Patrimonio, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del predetto Comune, autorizzato a rappresentarlo in forza del decreto sindacale n. / ed ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, codice fiscale numero 00389860065;
- sig. ..., nato a ... il ..., e residente in ..., il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della società ..., con sede in ..., via ..., partita Iva n. ...;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Predosa concede in uso gratuito a, che accetta la porzione di immobile di proprietà comunale, completo di arredi ed attrezzature, destinato a micro nido, sito in Predosa in Piazza Matteotti n. 2, di cui all'allegata planimetria.

La concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme e condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal disciplinare di concessione in uso approvato con determinazione del Responsabile di Servizio n. 75 del 30/07/2014, sottoscritto dalla ditta in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE D'USO

Il concessionario è obbligato ad utilizzare detta porzione di immobile, nel suo complesso, a micro nido e, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di eventuali ulteriori attività ludico-educative per la prima l'infanzia, provvedendo a propria cura a tutte le spese necessarie per l'utilizzo dell'immobile ai fini predetti.

Il concessionario non potrà concedere in sublocazione o in comodato l'immobile, in tutto o in parte, e non potrà dare allo stesso una destinazione d'uso diversa rispetto a quella stabilita, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il Concessionario deve garantire in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e ausiliaria, il personale e le forniture necessari alla completa ed efficace prestazione del servizio, la cura e l'igiene personale dei bambini, la preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la manutenzione ordinaria dei locali, la manutenzione

ordinaria e straordinaria degli arredi ed attrezzature, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie di iscrizione, all'introito a propria cura, rischio e spese, delle rette dovute dalle famiglie degli utenti e quant'altro connesso alla regolare gestione di un micro asilo nido.

Il servizio è di interesse pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato. Pertanto la ditta concessionaria ha l'obbligo di darne esecuzione salvo cause di forza maggiore. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale e fatte salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente addebitati alla ditta inadempiente, l'Amministrazione Comunale procederà all'immediata risoluzione del contratto di concessione.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata delle concessione è convenuta in anni 5 (cinque) decorrenti dall'01.09.2014, o dalla data di sottoscrizione del presente contratto se anteriore, al 31.07.2019.

ARTICOLO 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale assolvimento di ogni obbligo contrattuale, il concessionarioha costituito cauzione definitiva di Euro 10.000,00 (diecimila/oo) mediante fideiussione n.del rilasciata da..... . La stessa è considerata in caso di risoluzione per inadempimento o per qualsiasi causa imputabile al concessionario, quale liquidazione anticipata e forfettizzata del risarcimento dei danni insiti nello scioglimento prematuro del contratto, salvo i maggiori importi che risulteranno dovuti.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per l'intero importo e per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 5 – SCADENZA DEL CONTRATTO E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE.

Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale in buono stato di conservazione e funzionamento, nei limiti dei deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali, arredi, attrezzature e materiale.

ARTICOLO 6 – NORME IGIENICO SANITARIE

Il concessionario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità e le procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP di cui al decreto legislativo n. 155/1997, assumendosene le relative responsabilità in caso di contestazione da parte dell'Autorità di vigilanza sanitaria.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione della struttura, oggetto del presente contratto, viene effettuata dal concessionario, titolare dell'attività di gestione del micro nido, a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti di legge. Il concessionario è tenuto a gestire la struttura ed a svolgere le attività previste dal vincolo di destinazione d'uso, con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le norme e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

Il concessionario ha comunicato in forma scritta:

a) il nominativo del Responsabile del micro nido e il relativo recapito telefonico, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;

b) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

ha consegnato all'Amministrazione:

a) la copia della/e polizze assicurative;

e si consegnerà entro 30 gg.dalla sottoscrizione del presente contratto:

b) copia dell'avvenuta comunicazione preventiva di esercizio e di subentro al Comune di Predosa nell'accreditamento della struttura.

Nella fase successiva all'inizio delle attività il concessionario è obbligato:

a) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature presenti nella struttura;

b) a dotare il micro nido di ogni ulteriore materiale ritenuto necessario per il suo funzionamento.

Il concessionario esonera il Comune di Predosa da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa dipendente dall'utilizzo dell'immobile.

Il Comune sarà esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione comunale, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, previa comunicazione al concessionario, con raccomandata a.r. nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 del disciplinare di concessione in uso che qui si intendono interamente richiamate.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutazione della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'atto di revoca verrà inviato con congruo anticipo e comunque almeno sei mesi prima della data prevista per la riconsegna dell'immobile.

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso. Pertanto, il

concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche in via non esclusiva, al presente contratto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il concessionario nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Predosa e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto assicura il rispetto delle disposizioni del D. Lgs.vo 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy.

ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, sono a totale carico dell'aggiudicatario – concessionario.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere e non dovesse essere risolta tra le parti in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque ne sia la natura o la causa, sarà sottoposta al giudizio della magistratura ordinaria – Tribunale di Alessandria.

ARTICOLO 14 – NORMATIVA DI RINVIO E NORME VIGENTI.

Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare di concessione in uso e dal presente contratto, si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia oggetto del presente contratto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto pubblico.

ARTICOLO 15 – COMUNICAZIONI.

Qualunque comunicazione scritta del concessionario al Comune di Predosa, riguardante l'esecuzione del contratto, deve essere inviata al seguente indirizzo: Al Comune di Predosa – Piazza Matteotti n. 2 – 15077 Predosa (AL) mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Predosa al concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto dallo stesso.

Predosa,

IL COMUNE DI PREDOSA

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il concedente ed il concessionario dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare le seguenti:

art. 2 (destinazione d'uso), art. 3 (durata della concessione), art. 4 (cauzione definitiva) art. 7 (obblighi del concessionario), art. 8 (risoluzione del Contratto), art. 9 (revoca) art. 11 (trattamento e tutela dei dati),

Letto confermato e sottoscritto:

Il concedente

Il concessionario